



STATUTO

Approvato con deliberazione assembleare n. 21 del 25 ottobre 2011

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 01 - Costituzione, denominazione, sede della Comunità

1. Tra i Comuni di Albino, Alzano Lombardo, Ardesio, Aviatico, Casnigo, Castione della Presolana, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Cerete, Clusone, Colzate, Fino del Monte, Fiorano al Serio, Gandellino, Gandino, Gazzaniga, Gorno, Gromo, Leffe, Nembro, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Parre, Peia, Piario, Ponte Nossola, Pradalunga, Premolo, Ranica, Rovetta, Selvino, Songavazzo, Valbondione, Valgoglio, Vertova, Villa di Serio, Villa d'Ogna è costituita la Comunità Montana Valle Seriana (in seguito chiamata Comunità Montana).
2. La Comunità Montana è ente che associa i comuni montani di cui al punto 1, con autonomia statutaria, ha sede nel comune di Clusone ed ha un proprio gonfalone e uno stemma adottati con delibera assembleare.
3. La Comunità Montana organizza la propria attività presso la sede e gli uffici decentrati nel comune di Albino
4. L'uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati da apposito regolamento che norma anche i casi di concessione e le modalità d'uso dello stemma ad enti ed associazioni aventi sede nel territorio della Comunità Montana.

La Comunità Montana sottolinea il valore storico, culturale, ambientale e sociale della dimensione unitaria, ma riconosce e favorisce, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio nonché alle esigenze della popolazione, l'aggregazione legate agli ambiti: Altopiano-Presolana (Castione della Presolana, Cerete, Clusone, Fino del Monte, Onore, Rovetta e Songavazzo), Asta del Serio (Ardesio, Gandellino, Gromo, Oltressenda Alta, Piario, Valbondione, Valgoglio Villa d'Ogna), Nossana-Val del Riso (Gorno, Parre, Oneta, Ponte Nossola e Premolo), Medio-Serio (Aviatico, Cene, Colzate, Fiorano, Gazzaniga, Selvino e Vertova), Valgandino (Casnigo, Cazzano Sant'Andrea, Gandino, Leffe e Peia), Basso Serio (Albino, Alzano Lombardo, Nembro, Pradalunga, Ranica e Villa di Serio), con particolare attenzione ai servizi intercomunali.

Articolo 02 - Finalità e competenze della Comunità Montana

1. La Comunità Montana, in aderenza ai principi dello Statuto d'Autonomia della Lombardia, che riconosce la specificità del territorio montano, ha per fine essenziale la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle zone montane e la promozione dell'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. La Comunità Montana si prefigge gli scopi indicati nelle leggi istitutive e, in particolare:
 - a) esercita le funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione;
 - b) costituisce punto di coordinamento e di supporto, per l'esercizio di una pluralità di funzioni e di servizi, all'attività amministrativa dei Comuni associati;
 - c) promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, con particolare riguardo agli ambiti;
 - d) fornisce alla popolazione - riconoscendo il servizio che essa svolge a presidio del territorio gli strumenti necessari a superare le condizioni di disagio che possono derivare dall'ambiente montano e ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare che ne conseguono;
 - e) predispone, attua e partecipa a programmi ed iniziative intesi a difendere il suolo, a proteggere la natura, a dotare il territorio di infrastrutture, di servizi sociali, atti a consentire migliori condizioni di vita ed a promuovere la crescita culturale e sociale della popolazione;
 - f) individua ed incentiva le iniziative idonee alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali della zona, nell'intento di sostenere, sviluppare ed ammodernare l'agricoltura del

- suo territorio;
- g) opera nei settori artigianale, commerciale, turistico ed industriale, per il superamento degli squilibri esistenti;
 - h) tutela il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e culturale, ivi comprese le espressioni di cultura locale e tradizionale;
3. La Comunità Montana nell'elaborazione e nell'attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi, sollecita e ricerca la partecipazione dei Comuni, dei cittadini e delle forze sociali, politiche, economiche e culturali operanti sul territorio.

Articolo 03 - Strumenti per l'attuazione dei fini istituzionali

1. La Comunità Montana armonizza e realizza i propri obiettivi attraverso la formulazione e l'attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico e dei piani pluriennali di opere ed interventi anche con riferimento ai singoli ambiti; tali strumenti hanno durata rispettivamente decennale e triennale.
2. Nell'espletamento dei propri fini istituzionali e nel quadro del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la Comunità Montana può:
 - a) assumere funzioni proprie dei Comuni membri e dell'Amministrazione Provinciale, su delega degli stessi e previa delibera di accettazione dell'Assemblea;
 - b) delegare di volta in volta ai Comuni membri, ai loro Consorzi, a Società con partecipazione pubblica o ad altri Enti operanti nel territorio della Comunità, l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito delle rispettive competenze territoriali;
 - c) stipulare convenzioni con altri Enti o Società a partecipazione pubblica nell'ambito e nel rispetto dei piani e dei programmi della Comunità stessa;
 - d) partecipare ad iniziative della Provincia, delle altre Comunità Montane e dei Comuni o di altri soggetti pubblici o privati, purchè finalizzate allo sviluppo e/o alla promozione dell'ambito territoriale di competenza;
 - e) costituire o partecipare a Società a capitale pubblico locale ai sensi delle normative vigenti.

Articolo 04 - Regolamenti

1. La Comunità Montana emana regolamenti in tutte le materie di sua competenza, previsti dalla legge e dallo statuto.
2. Salvo le deroghe previste dalla legge, l'esercizio della potestà regolamentare spetta all'Assemblea.
3. La delibera di approvazione del regolamento è adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dopo l'adozione della delibera di approvazione.

Articolo 05 - Albo Pretorio

1. La Comunità Montana provvede alla pubblicazione di atti, documenti e provvedimenti amministrativi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti aventi effetti di pubblicità legale con le modalità stabilite dalla legge.
2. La Comunità Montana ha un proprio sito internet nel quale sono inseriti atti e notizie di interesse generale.

TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Articolo 06 - Organi della Comunità Montana

1. Sono organi della Comunità Montana:
 - a) l'Assemblea;
 - b) la Giunta Esecutiva;
 - c) il Presidente della Giunta Esecutiva.
2. I membri dell'Assemblea assumono il nome di Consiglieri della Comunità Montana; i membri della Giunta Esecutiva quello di Assessori della Comunità.
3. Gli organi hanno di regola durata di cinque anni, durata che comunque deve coincidere con quella della maggioranza delle amministrazioni dei Comuni che compongono la Comunità Montana.

Articolo 07 - Composizione e nomina dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni che fanno parte della Comunità Montana o da loro delegati scelti dai Sindaci tra gli Assessori e i Consiglieri di maggioranza dei rispettivi comuni.
2. Fatto salvo quanto precisato al successivo art. 16, comma 2, i Sindaci sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Comunità Montana eventuali variazioni in ordine ai rappresentanti del Comune nell'Assemblea della Comunità Montana;
3. La delega, da parte del Sindaco, deve essere rilasciata per iscritto ed a tempo indeterminato ed ha efficacia sino ad espressa revoca.

Articolo 08 - Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea adotta, a maggioranza assoluta dei membri, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto

Articolo 09 - Funzioni e competenze dell'Assemblea – Ufficio di presidenza

1. L'Assemblea esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto. Per quanto non stabilito da specifiche disposizioni in materia, si fa riferimento alla competenza dei Consigli Comunali in quanto compatibili.
2. L'Assemblea nella sua prima riunione è presieduta dal consigliere più anziano di età e procede, nell'ordine, alla convalida dei propri membri, all'elezione del Presidente della Comunità Montana e della Giunta Esecutiva e all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.
3. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente dell'Assemblea e da un Vice-Presidente.
4. Il Presidente è eletto in prima votazione con il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati, in seconda votazione con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. L'elezione del Vice-Presidente avviene, dopo l'elezione del Presidente dell'Assemblea, con le stesse modalità.
6. Le votazioni possono avvenire a scrutinio segreto su richiesta di un membro dell'Assemblea
7. Nelle more dell'elezione del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea, l'organo è presieduto dal consigliere più anziano di età.

8. In particolare l'Assemblea delibera i seguenti atti fondamentali:
 - a) lo Statuto dell'Ente, i regolamenti, fatta esclusione per quello concernente l'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui approva i criteri generali;
 - b) il piano pluriennale di sviluppo economico e sociale con le relative indicazioni urbanistiche, il piano pluriennale di opere ed interventi e i relativi aggiornamenti;
 - c) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;
 - d) la partecipazione o la promozione della costituzione di enti nel rispetto delle disposizioni regionali;
 - e) le convenzioni con la provincia e i comuni, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
 - f) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - g) gli acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea o che non costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta esecutiva o di responsabili di uffici e servizi;
 - h) ogni altro provvedimento attribuito dalla legge o dallo statuto
9. Le deliberazioni di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta Esecutiva, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea entro i successivi sessanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, a pena di decadenza.

Articolo 10 - Gruppi e capigruppo assembleari

1. Tutti i consiglieri devono appartenere ad un gruppo.
2. Un gruppo deve essere costituito da un minimo di n° tre Consiglieri che devono sottoscrivere il documento istitutivo del gruppo stesso.
3. I Consiglieri che non sottoscrivono l'appartenenza ad un gruppo costituiscono il gruppo misto.
4. Entro dieci giorni dalla prima seduta dell'Assemblea ciascun gruppo nomina il proprio capogruppo ed eventualmente il suo vice e lo comunica per iscritto al Segretario.
5. Dell'avvenuta costituzione dei gruppi e della nomina dei rispettivi capigruppo è data comunicazione all'Assemblea da parte del suo Presidente.
6. Nelle more della nomina dei capigruppo, è considerato capogruppo il consigliere del gruppo più anziano di età.
7. Le comunicazioni ai capigruppo sono effettuate presso il recapito dagli stessi indicato.
8. Ai membri dell'Assemblea vengono trasmessi per posta elettronica l'elenco delle deliberazioni della Giunta Esecutiva e l'elenco delle determinazioni dirigenziali.
9. E' istituita la Conferenza dei capigruppo, composta dai capigruppo stessi, dall'ufficio di presidenza e coordinata dal Presidente della Comunità Montana, la quale ha il ruolo di collegamento tra l'Assemblea e la Giunta Esecutiva. La Conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente dell'Assemblea su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, o di almeno la metà dei capigruppo assembleari entro 15 giorni dalla richiesta.

Articolo 11 – Validità, procedimento delle sedute e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
2. Per la validità della seduta in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo quella di

- prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo quando è altrimenti previsto dalla legge e dal presente Statuto. I consiglieri che si astengono dal voto sono computati nel calcolo del numero necessario a rendere legale la seduta, ma non per determinare il numero dei votanti.
 4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Assemblea e, in subordine, dal Vice-Presidente; nel caso di loro assenza o di incompatibilità, l'Assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano di età presente in aula.
 5. Le sedute dell'Assemblea della Comunità Montana sono pubbliche.
 6. Di norma non sono ammesse sedute segrete, se non quando esse siano obbligatorie secondo le disposizioni di legge. In presenza di eccezionali circostanze, l'Assemblea può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.
 7. Le votazioni, quando non sia altrimenti disposto dalla legge e dal presente Statuto o dal regolamento di cui all'art. 8, avvengono per alzata di mano
 8. La votazione segreta è obbligatoria in tutte le votazioni riguardanti persone, quando non sia altrimenti previsto dalla legge o dal presente Statuto.
 9. Le votazioni, quando segrete, avvengono con l'assistenza ed il controllo di due consiglieri, uno di maggioranza e uno di minoranza, designati dal presidente dell'Assemblea.
 10. Le sedute hanno luogo di norma nel territorio dove ha sede la Comunità Montana, salvo quando sia altrimenti stabilito dalla Giunta Esecutiva in accordo con l'Ufficio di Presidenza.

Articolo 12 - Sedute dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce ogniqualvolta stabilito dalla legge.
2. L'Assemblea può essere convocata su richiesta della Giunta Esecutiva e quando ne sia fatta richiesta scritta da un quinto dei componenti dell'Assemblea stessa.
3. Nel caso di richiesta scritta di almeno un quinto dei consiglieri, la convocazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta stessa e con le modalità stabilite dall'articolo successivo.

Articolo 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. La data di convocazione dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea sentita la Giunta Esecutiva e la Conferenza dei Capigruppo.
2. Nei casi previsti dall'art. 12, comma 3, all'ordine del giorno devono essere messi per primi gli argomenti proposti dai richiedenti.
3. L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente dell'Assemblea, è inviato ai Consiglieri presso la sede del rispettivo Comune di nomina mediante telefax o posta elettronica certificata da spedirsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Detto avviso è esposto all'albo della Comunità Montana e trasmesso ai Comuni membri per l'affissione ai rispettivi albi.
4. In caso d'urgenza il termine, di cui al precedente comma, è ridotto a 48 ore, mediante convocazione telegrafica o a mezzo telefax o posta elettronica certificata.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e della seconda convocazione, nonchè l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.
6. La seconda convocazione, che potrà avere luogo lo stesso giorno almeno un'ora dopo, dovrà tenersi comunque non oltre 10 giorni dalla prima e dovrà essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione.
7. In caso di aggiornamento della seduta, la relativa convocazione non potrà avvenire prima delle

successive 48 ore e sarà disposta secondo le modalità di cui ai precedenti commi 4 e 5 esclusivamente ai Consiglieri risultati assenti al momento dell'adozione del provvedimento di aggiornamento della seduta.

8. La convocazione dell'Assemblea per la convalida dei componenti e per l'elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva, è disposta dal Presidente uscente, entro 60 giorni dalla data di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco.

Articolo 14 - Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea

1. Il potere di iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea spetta alla Giunta Esecutiva ed a ciascuno dei Consiglieri.

Articolo 15 - Interpellanze, interrogazioni, mozioni ed altri diritti dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere può presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni al Presidente della Comunità Montana con richiesta di risposta scritta o verbale, conformemente a quanto indicato nel regolamento dell'assemblea.
2. Alle interpellanze che richiedono risposta verbale, la risposta deve essere data nella prima seduta assembleare successiva alla presentazione, purchè pervengano al protocollo dell'Ente 8 giorni prima della seduta.
3. Alle interrogazioni e interpellanze che richiedono risposta scritta, la risposta deve essere data entro 20 giorni dalla presentazione.
4. Devono essere discusse seduta stante le mozioni relative ad argomenti all'ordine del giorno della seduta. Ciascun Consigliere ha diritto di presentare mozioni, che devono avere forma scritta ed essere conformi alle disposizioni del Regolamento dell'Assemblea.
5. Devono essere discusse nella prima seduta assembleare successiva le mozioni relative ad argomenti non iscritti all'ordine del giorno, purché la presentazione sia avvenuta almeno venti giorni prima della seduta stessa.
6. Nelle sedute dove è iscritta all'ordine del giorno la discussione del bilancio, non è possibile la presentazione di mozioni.
7. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici della Comunità Montana e dagli Enti o Aziende da essa dipendenti, notizie, informazioni e dati utili all'espletamento del proprio mandato. L'esercizio di tale diritto è disciplinato da apposito Regolamento.

Articolo 16 -Decadenza e sostituzione dei Consiglieri

1. Il membro dell'Assemblea decade:
 - a) per dimissioni volontarie, se delegato dal sindaco
 - b) per la perdita dei requisiti ad essere componente dell'Assemblea
 - c) per revoca, da parte del Sindaco che l'ha delegato.
2. Sia la delega che la revoca della delega da parte del Sindaco sono valide anche se presentate appena prima della seduta di Assemblea.
3. In caso di scioglimento del Consiglio Comunale il Comune è rappresentato dal Commissario.

Articolo 17 - Commissioni Assembleari

1. L'Assemblea può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o

speciali per fini di controllo, di indagine e di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri.

2. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita a consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione.
3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinati con apposito regolamento.

Articolo 18 – Pari opportunità

1. La Comunità Montana promuove idonee iniziative atte a garantire la piena realizzazione delle pari condizioni tra uomo e donna. La Giunta Esecutiva in presenza di Sindaci di entrambi i sessi dovrà necessariamente vedere la presenza dei due generi.

Articolo 19 - Permessi ed indennità

1. In materia di aspettative, permessi, indennità spettanti al Presidente e ai membri della Giunta Esecutiva, gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri, si applicano le norme di legge in vigore.
2. L'eventuale misura dei gettoni di presenza e delle indennità è deliberata dall'Assemblea.

Articolo 20 - Elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva

1. Il Presidente e i membri della Giunta Esecutiva sono eletti dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, tra i sindaci e gli assessori in carica dei comuni facenti parte della Comunità Montana; possono essere eletti anche consiglieri comunali dei comuni della Comunità Montana, purchè appartenenti alla maggioranza consiliare dei rispettivi consigli.
2. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e da n. 6 membri.
3. L'elezione avviene sulla base di una o più liste recanti il nominativo del candidato Presidente e i nominativi degli altri membri in numero doppio rispetto a quelli da eleggere, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei voti espressi dai Consiglieri assegnati. Risulteranno eletti Assessori i primi 6 nominativi in ordine progressivo, mentre gli altri nominativi costituiranno le riserve a cui attingere per scorrimento della lista in caso di cessazione per qualsiasi causa di uno o più membri della Giunta Esecutiva. A tal fine vengono indette tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute, entro il termine di sessanta giorni dalla convalida dei rappresentanti; qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, l'Assemblea è sciolta.
4. Le liste contenenti i nominativi del Presidente e degli altri membri della Giunta Esecutiva, numerati progressivamente per le ragioni di cui al precedente comma 3, sono depositate, unitamente al documento programmatico, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'elezione.
5. Le liste e il documento devono essere sottoscritti da almeno un terzo dei consiglieri assegnati in carica al momento della sottoscrizione e per accettazione dai candidati alla carica di Presidente e di Assessori.
6. Nel caso di presentazione di più liste, la votazione avviene secondo l'ordine di presentazione al protocollo.
7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi causa del Presidente, decade anche la Giunta Esecutiva e si procede con le stesse modalità di cui al comma 3.
8. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro della Giunta Esecutiva, diverso dal Presidente, si fa luogo allo scorrimento della lista di cui al comma 3 e, in caso di esaurimento

della lista medesima, l'Assemblea provvede alla sostituzione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

9. La deliberazione di elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva è immediatamente esecutiva.

Articolo 21 - Competenze del Presidente della giunta esecutiva

1. Il Presidente:
 - a) rappresenta la Comunità Montana;
 - b) ha la legale rappresentanza della Comunità Montana, anche in giudizio;
 - c) nomina il vice-Presidente tra i componenti della Giunta esecutiva che lo coadiuva e sostituisce in caso di necessità;
 - d) convoca e presiede la Giunta Esecutiva;
 - e) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti;
 - f) nomina i Responsabili di area e di servizio e attribuisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - g) sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, Aziende ed Istituzioni pubbliche e private.
2. Il Presidente, inoltre, emana gli atti che le leggi attribuiscono alla sua competenza, esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento di funzioni attribuite o delegate.
3. Su conforme parere della Giunta Esecutiva, può affidare speciali incarichi ad uno o più Consiglieri per un tempo determinato. Del conferimento di tali incarichi è data comunicazione all'Assemblea.

Articolo 22 - Competenze della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea, ne attua gli indirizzi generali e riferisce annualmente alla stessa sulla propria attività.
2. Alla Giunta Esecutiva compete l'adozione di tutti gli atti d'amministrazione a contenuto generale o ad elevata discrezionalità, e di tutti gli atti che per loro natura devono essere adottati da organi collegiali e non rientrano nella competenza esclusiva dell'Assemblea, del Presidente, del Segretario, dei dirigenti e dei responsabili dei servizi.
3. La Giunta Esecutiva svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri generali cui dovranno attenersi i dirigenti e i responsabili dei servizi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.
4. La Giunta Esecutiva adotta i regolamenti ad essa riservati dalla legge.

Articolo 23 - Riunioni della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qual volta lo ritiene necessario o lo richiedano almeno la metà dei suoi componenti
2. La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.
3. Le sedute della Giunta Esecutiva sono valide quando siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

4. Le riunioni della Giunta Esecutiva non sono pubbliche.

Articolo 24 - Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta Esecutiva

1. Il Presidente della Comunità Montana cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, votata in forma palese, per appello nominale con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. La mozione è sottoscritta da almeno 15 dei Consiglieri assegnati e deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, il nominativo di un nuovo Presidente della Comunità Montana e i nominativi dei nuovi membri della Giunta Esecutiva, in numero doppio rispetto a quelli da eleggere. Per le modalità di elezione si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 20, comma 3.
3. La mozione è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo generale dell'Ente.
4. Ogni altro tipo di mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e della Giunta Esecutiva è inammissibile.
5. La decadenza dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente comporta la decadenza dell'intera Giunta Esecutiva;
6. Il Presidente e la Giunta Esecutiva durano in carica sino all'elezione dei successori.

Articolo 25 - Ineleggibilità e incompatibilità

1. Ai componenti gli Organi della Comunità Montana si applicano le cause di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali.
2. In tutti i casi in cui si verificano incompatibilità di cariche, l'opzione deve essere esercitata entro trenta giorni dal verificarsi della causa di incompatibilità.
3. In mancanza di opzione da parte dell'interessato, l'Assemblea dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito della Comunità Montana.

Articolo 26 - Revisore dei Conti

1. L'Assemblea nomina a maggioranza assoluta dei componenti un Revisore dei Conti, scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri o nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti, fissandone il compenso.
2. Il Revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo i casi previsti dalla legge e di incompatibilità sopravvenuta ed è rieleggibile una sola volta.
3. Le modalità di nomina, le incompatibilità, le funzioni, sono disciplinati dal Regolamento di contabilità della Comunità Montana e dalle specifiche norme di legge in vigore.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore dei Conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere, a tal fine, la collaborazione del personale della Comunità Montana.

Articolo 27 - Verbali e deliberazioni

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva, che sottoscrive assieme al Presidente della seduta.
2. Nei verbali delle riunioni dell'Assemblea le dichiarazioni dei Consiglieri saranno

sinteticamente riassunte a cura del Segretario. I risultati delle singole votazioni verranno riportate nel loro totale con la specificazione nominativa dei consiglieri astenuti o contrari..

3. In caso di richiesta di messa a verbale della propria dichiarazione, il Consigliere deve consegnare al Segretario, prima del termine dell'Assemblea, il testo scritto dell'intervento illustrato.
4. Ai Comuni membri vengono inviate per posta elettronica l'elenco delle delibere adottate dall'Assemblea e dalla Giunta Esecutiva e l'elenco delle determinazioni.

Articolo 28 - Controllo sugli Organi e sugli Atti

1. Per il controllo sugli organi e sugli atti si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 29 - Criteri generali

1. La Comunità Montana adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri fini; acquisisce l'espressione delle opinioni e dei legittimi interessi dei cittadini e delle forze sociali, sollecitandone la collaborazione in sede di preparazione delle proprie decisioni e formulazione dei piani; attua iniziative per illustrare il contenuto e la motivazione delle proprie scelte; garantisce la pubblicità dei propri atti; valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione Comunitaria.

Articolo 30 - Presentazione di istanze e osservazioni

1. Ciascun Consiglio Comunale dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, il Consiglio Provinciale e la Giunta Provinciale, gli Enti pubblici, i Sindaci, le Associazioni ed i cittadini in ogni modo operanti nel territorio della Comunità Montana, possono presentare istanze scritte su questioni di interesse collettivo e di competenza della Comunità Montana stessa, nonché osservazioni scritte su proposte di deliberazioni da adottarsi da parte degli organi della Comunità Montana.
2. Entro trenta giorni dalla registrazione al protocollo generale della Comunità Montana delle istanze di cui al comma precedente, il Presidente provvede a rispondere per iscritto.

Articolo 31 - Consultazioni della Provincia, dei Comuni e delle Organizzazioni sociali

1. Gli Organi della Comunità Montana, per le tematiche di rispettiva competenza, possono promuovere il confronto con l'Amministrazione Provinciale, i Comuni membri, gli Enti, le Organizzazioni sindacali e di categoria ed altre Associazioni operanti nell'ambito territoriale comunitario.

Articolo 32 - Referendum consultivo

1. L'Assemblea della Comunità Montana può indire referendum consultivi e/o propositivi su materie di particolare rilevanza e di esclusiva competenza della Comunità Montana stessa, con modi e tempi da prevedersi in apposito Regolamento.
2. In relazione agli argomenti i referendum possono svolgersi anche solo in una parte limitata del territorio della Comunità.
3. L'indizione di referendum consultivi e/o propositivi può essere richiesta:
 - a) dall'Assemblea comunitaria, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
 - b) da almeno 13 Consigli Comunali dei comuni membri;
 - c) da almeno 1/10 dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'ambito territoriale di competenza.

Il regolamento fisserà l'oggetto e le modalità per i referendum

TITOLO IV - RAPPORTI CON I COMUNI E ALTRI ENTI

Articolo 33 –Convenzioni / Programmazione negoziata

1. La Comunità Montana può istituire servizi tecnici e di carattere strumentale usufruibili dalle Amministrazioni dei Comuni membri, regolando con apposite convenzioni gli eventuali rapporti economici.
2. La Comunità Montana può delegare e può essere delegata di volta in volta, per l'esecuzione di opere e di interventi ai Comuni membri o ad altri Enti pubblici o a società a partecipazione pubblica, stipulando specifiche convenzioni.
3. Per l'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità Montana può avvalersi, in base a delibera dell'Assemblea e previo accordo con gli Enti interessati, anche degli uffici periferici della Regione o degli uffici dei Comuni membri e di altri Enti pubblici e dell'operato di Commissioni tecniche all'uopo istituite.
4. Per la condivisione e l'attuazione delle scelte programmatiche comunitarie, l'Ente opera in coerenza con il disposto della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2.
5. Il Presidente della Comunità Montana è autorizzato a promuovere accordi di programma per la definizione di opere, di interventi previsti dai piani e programmi della Comunità Montana che richiedano per la loro complessità l'azione integrata e coordinata di altri Enti e soggetti pubblici, nei limiti e con la disciplina delle normative vigenti; l'approvazione di detti accordi è demandata all'Assemblea o alla Giunta Esecutiva secondo le rispettive competenze.

TITOLO V - PIANI E PROGRAMMI DELLA COMUNITA' MONTANA

Articolo 34 – Strumenti di Programmazione

1. Sono strumenti di programmazione della Comunità Montana il piano pluriennale di sviluppo socio-economico di durata decennale e il piano pluriennale di opere e interventi, di durata triennale.

2. Per l'assolvimento dei compiti richiamati nel presente titolo la Comunità Montana può istituire l'ufficio di pianificazione socio-economica e di programmazione.

Articolo 35 - Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1. Il Piano pluriennale di sviluppo socio economico ha durata decennale e potrà essere soggetto a revisione decorsi cinque anni dalla sua approvazione.
2. Per l'elaborazione del progetto di Piano pluriennale di sviluppo socio-economico la Giunta Esecutiva acquisisce le proposte dei Comuni facenti parte della Comunità.
3. Il Piano di sviluppo socio-economico, dopo l'adozione da parte dell'Assemblea, è pubblicato per 30 giorni all'albo pretorio della Comunità Montana e di ogni Comune; entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione all'albo della Comunità Montana, chiunque può presentare osservazioni.
4. Successivamente al termine di cui al precedente comma, l'Assemblea si pronuncia in ordine alle osservazioni pervenute e, apportate eventuali modifiche al piano, lo trasmette per l'esame e l'approvazione alla Provincia.

Articolo 36 - Partecipazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

1. La Comunità Montana concorre e partecipa all'elaborazione del piano territoriale di coordinamento della Provincia e delle sue varianti, formulando le indicazioni per il proprio territorio conformemente alla normativa vigente.

TITOLO VI - AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA

Articolo 37 - Principi e criteri direttivi per l'attività amministrativa

1. La Comunità Montana ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di semplificazione, di separazione fra compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario ed ai responsabili di area.
2. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi per i quali è possibile prevedere uffici decentrati, nonché la dotazione organizzativa dell'Ente, sono stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità, responsabilità e trasparenza.

Articolo 38 - Personale della Comunità Montana

1. Il personale della Comunità Montana è assunto mediante concorso pubblico e con altre modalità previste dalla legge.
2. Il trattamento economico, lo stato giuridico e l'ordinamento del personale sono disciplinati da apposito Regolamento e sono determinati a norma delle disposizioni previste per il personale degli Enti Locali e delle leggi vigenti.
3. La struttura organizzativa dell'Ente è ripartita in aree funzionali.

4. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina:
 - a) l'individuazione delle aree funzionali e la loro organizzazione;
 - b) la dotazione organica del personale;
 - c) l'attribuzione al Segretario, ai dirigenti ed ai responsabili di area di compiti gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi della Comunità Montana;
 - d) il procedimento disciplinare.
5. La Giunta Esecutiva può deliberare, anche al di fuori della dotazione organica, l'assunzione a tempo determinato di personale dirigenziale e di alta specializzazione, a condizione che detto personale non sia presente all'interno dell'Ente.
6. La Comunità Montana promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

Articolo 39 – Segretario della Comunità Montana

1. La Comunità Montana può dotarsi di un Segretario che ha anche la direzione complessiva dell'attività gestionale della Comunità Montana e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnico-amministrativa.
2. Svolge compiti di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva e ne dirige l'attività di assistenza e verbalizzazione.
3. Esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.
4. In caso sia prevista tale figura professionale da parte della Giunta esecutiva, il Presidente nomina, scegliendolo fra i dirigenti dell'Ente, il Segretario, previo parere della Giunta Esecutiva. Le funzioni di Segretario possono essere affidate al di fuori della dotazione organica, attingendo al ruolo dei Segretari comunali e provinciali o tramite convenzione con un comune appartenente alla Comunità Montana, a condizione che detto personale non sia presente all'interno dell'Ente.
5. La Giunta Esecutiva, con provvedimento che disciplina anche il relativo "status" ed il trattamento economico, sceglie, fra il personale dipendente con funzione apicale, il Vice-Segretario, che svolge le funzioni di Segretario in caso di necessità.

Articolo 40 - Gestione dei servizi pubblici

1. La Comunità Montana può gestire i pubblici servizi nelle forme stabilite dalla legge.
2. I modi e le forme di organizzazione dei servizi sono fissati da apposito regolamento.

Articolo 41 - Finanziamento della Comunità Montana

1. Al finanziamento della Comunità Montana si provvede con le entrate previste dalle leggi in vigore e con eventuali contribuzioni dei Comuni associati.
2. La Comunità Montana indirizza e coordina l'utilizzo di tutti i fondi destinati dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici o comunque altrimenti disponibili, per la gestione dei servizi e per fini di sviluppo della Comunità Montana medesima.

Articolo 42 - Demanio e patrimonio

1. La Comunità Montana, relativamente ai propri fini istituzionali, ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, secondo quanto stabilito dalla legge.
2. Dei beni della Comunità Montana sono redatti gli appositi inventari, secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento.
3. L'economo cura la corretta tenuta degli inventari e la conservazione delle documentazioni relative ai beni dell'Ente.

Articolo 43 – Tesoreria

1. La Comunità Montana ha un proprio servizio di Tesoreria disciplinato dal regolamento di contabilità.

Articolo 44 - Bilancio e contabilità

1. La finanza e la contabilità della Comunità Montana sono regolate dalle leggi specifiche per le Comunità Montane, e per i Comuni in quanto applicabili.
2. Le norme relative alla contabilità generale sono determinate dal Regolamento di Contabilità.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 45 - Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dall'Assemblea, nella prima votazione, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'Assemblea stessa; nelle successive votazioni lo Statuto s'intende approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio della Comunità Montana e dei Comuni facenti parte della medesima; entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle modifiche statutarie.